



COMUNE DI CASTEL RITALDI
Provincia di Perugia

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 42 del 28-04-2021

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLE SPESE DI ACCERTAMENTO E NOTIFICA DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 17:00, nella sede dell'Ente previa regolare convocazione avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione dell'argomento di cui all'oggetto sono presenti i Signori:

SABBATINI ELISA	SINDACO	Presente
SCARPONI FABIO	VICESINDACO	Presente in videoconferenza
TINELLI EZIO	ASSESSORE	Presente
BENEDETTI VERONICA	ASSESSORE	Presente
FIGOLI FRANCESCO SALVATORE	ASSESSORE ESTERNO	Presente in videoconferenza

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott. CANAFOGLIA VALTER in qualità di segretario verbalizzante.

In carica n. 5 di cui presenti n. 5 ed assenti n. 0.

Assume la Presidenza il SABBATINI ELISA in qualità di SINDACO e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, segnata all'ordine del giorno.

Sulla proposta n.35 del 30-03-2021 relativa alla presente delibera di Giunta Comunale, sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., mediante sottoscrizione con firma digitale da parte dei relativi responsabili di area.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

CONSIDERATO che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha modificato in data **10/6/2019** le tariffe relative alla postalizzazione **degli atti giudiziari** riguardanti la notificazione dei verbali per violazione al Codice della Strada, pertanto allo stato attuale le tariffe di spesa per le raccomandate A.G. ammontano ad Euro 9,50 (comprehensive del costo di CAD e CAN);

VISTO il Decreto Del Ministero dell'Interno del 18 dicembre 2017 in materia di procedure per la notificazione delle infrazioni al Codice della Strada che pone in capo agli organi di polizia **l'obbligo della notificazione tramite PEC** quando il destinatario sia un soggetto fisico o giuridico dotato di domicilio digitale;

VISTA la deliberazione di Giunta dell'Unione dei Comuni Terre dell'olio e del Sagrafino, n.24 dell'11/12/2013 arrecante all'oggetto "Determinazione importi spese di accertamento, procedimento, notificazione delle violazioni alle norme del codice della Strada ed altri illeciti amministrativi e spese per accesso atti" con la quale venivano stabiliti gli importi per il recupero a rimborso, delle spese istruttorie e di verbalizzazione, nonché i costi di procedura sostenuti **dagli Enti aderenti alla suddetta Unione**, per la redazione, registrazione, stampa e notificazione dei verbali;

PRESO ATTO dello scioglimento del Corpo Unico di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Terre dell'Olio e del Sagrafino a far data dal **1 aprile 2017**, si rende necessario stabilire, a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'Ente, una quota relativa ai costi di accertamento/procedimento e gestione da indicare nel verbale di contestazione a carico dei soggetti responsabile di violazioni al Codice della Strada o di altri illeciti amministrativi di competenza comunale;

PER QUANTO SOPRA CONSIDERATO E VALUTATO anche alla luce degli incrementi di spesa per la postalizzazione degli atti giudiziari e l'obbligo della notificazione tramite PEC per i soggetti come sopra indicati, si rende necessario procedere con il presente atto alla definizione dei **nuovi importi** per le spese di accertamento/procedimento, notificazioni e gestione delle procedure sanzionatorie per le violazioni al Codice della Strada e di altri illeciti amministrativi, da porre a carico dei soggetti destinatari delle sanzioni nei verbali che verranno emessi dall'ufficio polizia locale.

Il Responsabile del procedimento
Seccafieno Mirella

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO per quanto illustrato dal Responsabile del Procedimento dell'ufficio polizia locale, è necessario adeguare, gli importi da indicare come spese di accertamento/procedimento e notifica che dovranno essere indicati nei verbali emessi da porre a carico dei soggetti responsabili delle sanzioni, valutando come meglio indicato in seguito.

PREMESSO:

- che l'art. 201, comma 1 del C.d.S. D.Lgs n.285/1992, stabilisce che "Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immeditata, deve entro 90 giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non è identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati all'art. 196 del C.d.S., quale risulta dagli Archivio Nazionale dei veicoli e del P.R.A. alla data dell'accertamento";
- che l'art. 201, comma 3 del sopra citato decreto prevede che "alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali, di un funzionario che ha accertato la violazione.....omissis.....ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale;
- che il comma 4 dello stesso articolo 201 del C.d.S. prevede che le spese di accertamento e di notificazione **sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa;**
- che la legge 890/1982 recante "Notificazioni di atti a mezzo posta connessi con la notificazione di atti giudiziari, prevede altresì, l'applicazione della normativa sulla notificazione degli atti giudiziari anche ai verbali di accertamento relativi alle violazioni della circolazione stradale;
- che l'art. 14 comma 4 della L.689/81, in merito ai verbali di accertamento relativi alla commissione di illeciti amministrativi pecuniario, prevede la possibilità di applicare per le notificazioni ai soggetti interessati "le disposizioni previste dalle leggi vigenti";
- che nell'art. 16 comma 1 della sopra menzionata legge è contenuta la disposizione in base alla quale sono dovute le spese di procedimento anche per altre sanzioni amministrative non contemplate nel C.d.S;
- che ai sensi della Legge 3 agosto 1999 n.265 e dell'art. 201 del Codice della Strada, nel caso in cui il primo tentativo di notificazione tramite servizio postale non sia andato a buon fine, è possibile esperire un secondo tentativo tramite messi comunali del luogo di residenza del soggetto al quale deve essere notificato l'atto;
- che, nel caso di notificazione tramite messi comunali, l'ufficio di appartenenza richiede alla Pubblica Amministrazione che si è avvalsa del servizio di notifica, il rimborso delle spese come previsto dalla Legge n.265 del 3 agosto 1999 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 ottobre 2006 che ammontano a Euro 5,88 ai sensi dell'art. 139 e 143 del c.p.c., mentre ammontano a Euro 5,88 più il costo della raccomandata A.R. nel caso di notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

PRESO ATTO che la sentenza della Corte Costituzionale n.346 del 23/9/98 in tema di notifica a mezzo posta, stabilisce che l'agente postale, nel caso in cui non riesca a recapitare l'atto in fase di prima notificazione (per irreperibilità o temporanea assenza del destinatario) deve procedere al deposito dell'atto presso l'ufficio postale e contestualmente, inviare all'interessato, per raccomandata a.r. l'avviso di deposito (CAD);

CONSIDERATO che il costo delle citate raccomandate, ai sensi dell'art. 201 comma 4 C.d.S. sono a carico di chi e tenuto al pagamento della sanzione amministrativa con la peculiarità di essere costi "eventuali";

STABILITO che dal **10 giugno 2019** le tariffe dell'atto giudiziario includeranno forfettariamente le spese relative alla comunicazione di avvenuta notifica (CAN) e di avvenuto deposito (CAD) eventualmente emesse per il perfezionamento della notifica, così come stabilito nella già citata Legge 890/1982 ai sensi degli articoli 7 e 8, e Poste Italiane ha stabilito per gli invii fino a 20 grammi un importo pari a **Euro 9,50**;

VISTO nello specifico il Decreto del Ministero dell'Interno del 18/12/2017, "Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del Codice della Strada" **"tramite posta elettronica pubblicato nella G.U.n.12 del 16/1/2018 ;**

-la **Circolare del Ministero dell'interno n. 300/A/1500/18/127/9 del 20/2/2018**, che ha fornito istruzioni operative sull'applicazione del predetto decreto;

PRESO ATTO:

-che la disciplina derivante dalle fonti suddette si applica al procedimento di notificazione dei verbali di contestazione redatti dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del C.d. S e pone in capo agli organi stessi alcuni adempimenti relativi alla notificazione dei verbali, in particolare **l'obbligo di notificazione via PEC quando il destinatario sia un soggetto, fisico o giuridico, dotato di domicilio digitale;**

-che la notificazione tramite PEC risulta essere obbligatoria sia quando l'autore della violazione abbia fornito un valido indirizzo PEC all'organo accertatore in occasione della contestazione immediata della violazione stradale, sia quando il trasgressore sia comunque dotato di PEC, anche se non comunicata, in quanto la norma prevede che **gli organi di polizia interessati siano tenuti a verificare se il destinatario della notifica ne sia dotato accedendo ai pubblici registri per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbiano accesso;**

TENUTO CONTO che tra le spese di accertamento e procedimento necessari per la notificazione degli atti vanno considerati i **costi di stampa, postalizzazione, cartucce e nastri per stampanti, affrancatura della corrispondenza, redazione delle distinte delle raccomandate, estrazione di copia atti, estrazione di documentazione fotografica** per la contestazione di alcuni tipi di violazioni, contenzioso, ecc....sia per le violazioni al C.d.S. che per le altre;

CONSIDERATO che tra le spese per la gestione dei verbali al C.d.S si deve tener conto dell'eventuale esternalizzazione del servizio di gestione della procedura sanzionatoria relativa alle accertate violazioni amministrative a favore della ditta privata, tutti gli oneri relativi all'attività di gestione nelle varie fasi di lavorazione del verbale, modulistica per integrazione e controllo dati, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o di taratura annuale delle apparecchiature per il rilevamento della velocità;

TENUTO CONTO . inoltre dei costi di abbonamento, consultazione delle banche dati (**ACI-P.R.A., veicoli rubati, Motorizzazione Civile**) in uso alla Polizia Locale i cui prezzi sono periodicamente aggiornati e alla consultazione delle banche dati per le notifiche da eseguirsi a mezzo PEC;

CONSIDERATO che in virtù del continuo incremento dei costi annui generali sulla base degli indici ISTAT, dell'aumento delle spese di gestione del servizio correlate e delle modifiche apportate dalla L.31/2008 -art 36, commi 2 quater e 2 quinquies, al sistema delle notifiche **degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale, si impone un aggiornamento** della sopra citata quota relativa alle spese di accertamento/procedimento, da porre a carico a ciascun soggetto responsabile

e da indicare su ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada o ad altre disposizioni normative o ordinanze-ingiunzioni di competenza comunale, a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'Ente;

RICHIAMATI i principi della L.241/90, cui deve uniformarsi l'azione della P.A. ed in modo particolare l'economicità e la semplificazione;

RITENUTO necessario determinare in virtù di tali principi, i costi da sostenere sia per i procedimenti sanzionatori del Codice della Strada, che per i procedimenti sanzionatori ai sensi della Legge 689/81;

RILEVATO dall'analisi dei costi sostenuti dall'Ente, rivisti alla luce di quanto sopra esposto, che le spese complessive di accertamento, procedimento relative ad ogni singolo verbale per le violazioni al **Codice della Strada o ad altre disposizioni normative** nonché ordinanze-ingiunzioni di competenza comunale, da porre a carico di soggetti responsabili, siano le seguenti:

- Spese di procedimento, accertamento, di violazioni amministrative al **Codice della Strada**:
Voci in dettaglio:
 - visura presso il PRA e MCTC, veicoli rubati, € 1,00
 - spese postali atti giudiziari € 9,50
 - Spese varie di accertamento (bollettari, preavvisi e verbali di accertamento, buste e cartoline verdi, notifiche tramite messo comunale, aggiornamento software costi del servizio di stampa, postalizzazione, moduli autoimbustanti del servizio di gestione di tutte le fasi di lavorazione, manutenzione strumenti per rilevazione elettronica della velocità) - € 6,00

TOTALE € 16,50

- Spese di procedimento, accertamento di violazioni amministrative al **Codice della Strada** trasmesse **tramite PEC**:
Voci in dettaglio:
 - Visure presso la Motorizzazione civile e/o Aci Pra, veicoli rubati € 1,00
 - Spese varie di accertamento (tenuta e conservazione pec, aggiornamento software, manutenzione strumento elettronico della velocità,) €4,00,

TOTALE € 5,00

- Spese di procedimento, accertamento di violazione amministrative in materia **diversa** dal Codice della Strada relative a ordinanze- ingiuntive di competenza comunale così determinati:
Voci in dettaglio:
 - buste e ricevute per atti giudiziari € 0,30
 - Spese postali atti giudiziari € 9,50
 - Spese varie (Bollettari, preavvisi, accertamento, stampe, fotocopie, modulistica) € 2,20

TOTALE € 12,00

RITENUTO inoltre necessario dover determinare i rimborsi inerenti il rilascio di **copie di alcuni procedimenti di competenza dell'Ufficio Polizia locale** quali:

- Spese di procedura per rilascio copia fotostatica rapporto di **incidente stradale** (esclusa eventuale marca da bollo) € 10,00 non comprensive di eventuali copie a colori dei rilievi fotografici annessi al rapporto che vanno quantificati in € 0,15 b/n formato A4, €

0,20 per formati superiori; per copie a colori € **0,50** a pagina, copie a colori da stampa fotografica € **1,50** a pagina, copia masterizzata su cv o dvd € **5,00** ciascuna;

- Spese di procedura e rilascio copia fotostatica relazione/rapporto di servizio viario (esclusa eventuale imposta di bollo) € **10,00**.

RITENUTO opportuno, in analogia alla circolare del Ministero dell'Interno 300/A/7138/11/101/138 del 2/9/2011, prevedere che, qualora la richiesta di accesso agli atti è fatta dall'interessato per via telematica, tramite posta elettronica certificata, l'ufficio provvede alla trasmissione per via telematica del documento elettronico, formato dalla scansione degli atti del fascicolo dell'incidente o relativi all'accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi, **senza alcun onere per il richiedente;**

VISTO l'art. 201 commi 3 e 4 del D.Lgs 285/82;

VISTI gli articoli 14 e 16 della L689/81;

VISTA la Legge 890/82;

VISTA la legge 241/90 e s.m.i.;

VISTO Lo Statuto Comunale;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;

VISTI i pareri favorevoli espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. DI STABILIRE che:

- l'importo delle spese di accertamento e notifica dei verbali per le violazioni alle **norme del Codice della Strada** è determinato in € **16,50** per ciascun verbale spedito in territorio italiano;
- l'importo delle spese di accertamento e notifica dei verbali per le violazioni **diverse** dalle norme del Codice della Strada è determinato in € **12,00** per ciascun verbale spedito in territorio italiano;
- l'importo delle spese di accertamento e notifica dei verbali per le violazioni alle norme del Codice della Strada è determinato in € **5,00** per ciascun verbale inviato per **PEC**.
- Spese di procedura per rilascio copia fotostatica rapporto di **incidente stradale** (esclusa eventuale marca da bollo) € **10,00** non comprensive di eventuali copie a colori dei rilievi fotografici annessi al rapporto che vanno quantificati in € **0,15** b/n formato A4, € **0,20** per formati superiori; per copie a colori € **0,50** a pagina, copie a colori da stampa fotografica € **1,50** a pagina, copia masterizzata su cv o dvd € **5,00** ciascuna;
- Spese di procedura e rilascio copia fotostatica relazione/rapporto di servizio viario (esclusa eventuale imposta di bollo) € **10,00**;

3. DI STABILIRE inoltre che:

- qualora pervenga all'ufficio Polizia locale una richiesta di accesso agli atti per via telematica tramite posta elettronica certificata, l'ufficio provvede alla trasmissione sempre per via telematica del documento elettronico (in pdf), formato dalla scansione degli atti del fascicolo dell'incidente o relativi all'accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi, **senza alcun onere a carico del richiedente**;
- le spese per la notificazione di qualsiasi atto all'estero saranno addebitate come da tariffe vigenti.

4. DI DARE ATTO che la riscossione del corrispettivo a titolo di recupero quale ammontare delle spese complessive di accertamento e di notificazione avverrà contemporaneamente alla riscossione delle relative sanzioni amministrative;

5. DI STABILIRE di porre a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, le spese di accertamento e di notificazione come sopra specificato e che la spesa dell'affrancatura della notifica postale, disposta con provvedimento governativo, verrà automaticamente aggiornata, senza ricorso ad ulteriore provvedimento;

6. DI RISERVARSI di disporre, con successivo provvedimento, il riesame e la determinazione delle spese di cui alla premessa allorchè i costi, così quantificati, dovessero subire nuovi aumenti;

7. DI REVOCARE ogni precedente atto assunto in merito con l'esecutività della presente deliberazione le altre disposizioni regolamentari in materia incompatibili con quelle approvate;

8. DI DICHIARARE , il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, 4° comma del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Parere Favorevole per quanto riguarda la REGOLARITA' TECNICA in ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni

Data: 08-04-2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMIA E SOCIALE
VANNOZZI SILVIA

Parere Favorevole per quanto riguarda la REGOLARITA' CONTABILE in ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni

Data: 26-04-2021

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
UGOLINI PIERO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CANAFOGLIA VALTER

IL SINDACO
SABBATINI ELISA

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio r.g. n. 274 per quindici giorni consecutivi dal 05-05-2021 al 20-05-2021 come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[S] Viene comunicata con nota n. 2880 in data 05-05-2021 ai signori capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125.

[S] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Castel Ritaldi, li 05-05-2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Dott. RAO ROBERTO

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio r.g. n. 274 per quindici giorni consecutivi dal 05-05-2021 al 20-05-2021.

E' divenuta esecutiva il giorno 28-04-2021:

[S] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

Castel Ritaldi, li 28-04-2021.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Dott. RAO ROBERTO